

STATUTO CRS4 SRL
Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna Società a responsabilità limitata".

La Società può far uso della denominazione abbreviata "CRS4 S.r.l".

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche.

Articolo 2 - OGGETTO

La finalità principale della società consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

In particolare il CRS4:

- a) facilita e accelera la crescita di capacità scientifiche e tecnologiche idonee a favorire la transizione del sistema produttivo verso assetti ad alto contenuto tecnologico;
- b) sviluppa metodi e professionalità innovativi in grado di favorire la diffusione di "pratiche di eccellenza";
- c) promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri programmi di ricerca scientifica e tecnologica, sia in forme indirette, mediante collaborazioni con centri e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali;
- d) attua programmi di alta formazione scientifica e tecnologica;
- e) promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata, nonché lo sviluppo sperimentale;
- f) fornisce servizi ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico ad istituzioni ed imprese;
- g) svolge attività di ricerca, di trasferimento tecnologico e per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di ricerca;
- h) supporta l'Amministrazione Regionale e Sardegna Ricerche nel:
 - promuovere l'"erogazione" dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, la "fertilizzazione" del sistema economico e sociale sardo e l'attrazione di imprese ed interessi scientifici ed economici esterni all'isola;
 - organizzare il collegamento con le imprese del territorio regionale per consentire la diffusione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico e le ricadute produttive;
 - svolgere programmi di ricerca scientifica e tecnologica di interesse generale e con sperimentazioni e risultati diffusibili.

Per il conseguimento dei fini sopraindicati la Società ricercherà ogni forma di intesa e collaborazione con il mondo universitario, con istituti ed altre organizzazioni pubbliche e private.

La Società si propone di operare in aree di ricerca individuate in funzione dell'evoluzione tecnologica a livello mondiale e delle opportunità di mercato o in aree del Piano di Sviluppo Regionale.

A tal fine potrà, nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea dei soci :

- promuovere e partecipare a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale, nazionale, regionale e Locale;
- contrarre mutui e finanziamenti con banche e istituti di credito nazionali ed esteri;
- richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti, previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali, a tasso agevolato e non;
- promuovere la formazione di personale ad alto livello sia in campo scientifico che manageriale;
- collaborare, anche con corsi di perfezionamento post universitari, con organismi ed enti universitari, e con soggetti privati aventi analoghe finalità;
- partecipare a persone giuridiche, consorzi e associazioni pubbliche o private aventi finalità analoghe per la realizzazione di nuove iniziative produttive in Sardegna nel rispetto della normativa vigente;

- promuovere l'utilizzo da parte delle imprese locali delle scoperte effettuate anche con cessione dei diritti d'uso a condizioni di particolare vantaggio nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Per il conseguimento dei propri fini, la Società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e svolgere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale ivi compresi il rilascio di fidejussioni, la concessione di avalli e la costituzione di altre garanzie, anche reali, per obbligazioni e debiti nei confronti dei terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società in ogni caso dovrà:

- operare attraverso programmi finanziati dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;
- svolgere attività di ricerca private con modalità compatibili con la vigente Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, con esclusione di ogni ipotesi di aiuto di stato, ai sensi dell'art. 87, par. 1 del trattato CE;
- limitare la partecipazione a Società di capitali o altre forme di impresa a iniziative strumentali e strategiche o comunque utili al perseguimento dei fini di ricerca pubblica.

Articolo 3 – SEDE

La Società ha sede legale in Comune di Pula, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della Società, dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, potrà modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire o sopprimere filiali, succursali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Articolo 4 – DURATA

La Società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5 – CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 2.110.300,00 (duemilionicento-diecimilatrecento virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare.

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'Articolo 2482-ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi. In tal caso a ciascun socio che non abbia consentito alla decisione spetta la facoltà di recedere dalla Società da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al successivo Articolo 10 del presente statuto.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'Articolo 2482 bis del Codice Civile.

Articolo 6 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

Articolo 7 - Quote di partecipazione

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.

Articolo 8 – Requisiti dei soci

Potranno far parte della Società soggetti pubblici che abbiano rilevanti ed approfondite conoscenze, capacità ed esperienze nel campo delle tematiche connesse con l'oggetto sociale ovvero siano disponibili a rilevanti apporti finanziari per il conseguimento dei fini previsti dall'oggetto sociale.

Qualora nuovi soci siano stati designati con delibera della Giunta Regionale Sarda, non sarà necessaria la delibera dell'Assemblea dei soci. In tal caso i soci dissenzienti potranno recedere dalla Società e la quota del socio receduto sarà liquidata in conformità allo statuto sociale.

Articolo 9 – Alienazione delle partecipazioni

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è consentito soltanto a favore di soggetti pubblici che siano in possesso dei requisiti indicati all'Articolo che precede del presente statuto, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di cessione a titolo oneroso.

A tal fine il socio che intende alienare tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo ed agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, precisando le modalità di cessione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, a parità di condizioni, dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio che intenda acquistare, di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di consegna della PEC o dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento è stata recapitata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i richiedenti in proporzione all'ammontare delle singole quote da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni relative al diritto di prelazione è inefficace nei confronti della Società e degli altri soci i quali avranno diritto di riscattare le quote dell'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

L'Assemblea che deliberi di non ammettere nella compagine sociale il proposto cessionario della quota o porzione di quota deve indicare, entro sessanta giorni, altro cessionario alle medesime condizioni con il quale il cedente sarà tenuto a perfezionare la cessione.

L'Assemblea, debitamente convocata nei termini dall'organo amministrativo, dovrà deliberare sulla ammissibilità del nuovo socio entro e non oltre trenta giorni dallo spirare del termine per l'esercizio del diritto di prelazione o dalla rinuncia da parte di tutti i soci.

Articolo 10 – Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'Articolo 2473, primo comma, del Codice Civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Possono inoltre recedere i soci dissenzienti nel caso previsto dall'Articolo 8, ultimo comma, di cui sopra.

Ciascuno dei soci ha inoltre diritto di recedere, nel caso la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altra Società, nei casi previsti dall'Articolo 2497 quater del Codice Civile.

E' escluso il recesso parziale.

Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci).

L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla Società a titolo di rimborso.

Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso.

Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del Codice Civile.

Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata (o della consegna della PEC) da parte della Società e di esso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Articolo 11 – Esclusione

Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci o dell'organo amministrativo.

L'esclusione viene disposta dall'Assemblea, con delibera motivata, su proposta dell'organo amministrativo della Società, ed ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione della stessa al socio escluso da effettuarsi mediante raccomandata a.r. o PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione.

L'organo amministrativo provvede a dare esecuzione all'esclusione ottemperando ai conseguenti adempimenti.

In relazione alla liquidazione della quota di partecipazione si applica il seguente Articolo 12 del presente statuto.

Salvo quanto disposto dall'Articolo 2466, terzo comma, del Codice Civile l'esclusione non è ammessa nel caso sia necessario ridurre il capitale sociale.

Articolo 12 – Liquidazione delle partecipazioni

I soci receduti o esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione determinato in misura non superiore al capitale conferito dal socio diminuito delle perdite non coperte da riserve.

La partecipazione del socio receduto o escluso deve essere rimborsata allo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione rispettivamente del recesso alla Società e dell'esclusione al socio.

Articolo 13 – Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'organo amministrativo (l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione);
- l'organo di controllo (il Collegio Sindacale o il sindaco unico);
- eventualmente, il revisore dei conti;
- l'Assemblea dei soci.

Le modifiche statutarie relative alla composizione degli organi avranno efficacia a decorrere dalla data della scadenza degli organi.

Non potranno essere in ogni caso istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Potranno essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta solo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14 – Amministrazione della società

La società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci all'atto della nomina, nel rispetto della normativa vigente:

1) da un Amministratore Unico. Questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

o

2) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina degli amministratori di spettanza di enti pubblici è effettuata ai sensi dell'art. 2449 del C.C.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Fatti salvi i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente, gli amministratori devono possedere una comprovata capacità professionale nell'ambito della ricerca scientifica, dei sistemi industriali o della pubblica amministrazione ed in particolare il Presidente o

L'Amministratore Unico dovranno godere di notevoli doti di prestigio ed essere personalità di spicco nei settori oggetto dell'attività della Società.

In tutti i casi, qualora venga nominato un organo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla l. 120/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Nella scelta degli amministratori si dovrà osservare il disposto dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, gli amministratori non potranno essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 30/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15 – Soci con particolari diritti amministrativi

Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio.

I soci sono responsabili in solido con l'organo amministrativo ai sensi dell'Articolo 2476 del Codice Civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la Società, i soci o i terzi.

Articolo 16 – Durata in carica e cessazione

Gli amministratori sono rieleggibili e non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo.

Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di Amministrazione, decade l'intero Consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

L'amministratore che durante un esercizio non partecipa alla metà delle adunanze del Consiglio, alla fine dell'esercizio può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio, se nominato, può eleggere tra i suoi membri il presidente ove questo non sia già stato nominato dall'Assemblea o dal socio pubblico ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

Il Consiglio può nominare altresì, ove questo non sia già stato nominato dall'Assemblea o dal socio pubblico ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, un vicepresidente, al quale potrà essere attribuita unicamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e, comunque, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio può inoltre nominare un segretario, anche permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 18 – Presenza di enti regionali e altri enti pubblici

Qualora tra i soci della Società siano compresi Sardegna Ricerche, la Regione Autonoma della Sardegna o altri enti pubblici:

- detti soci sono rappresentati negli organi sociali in misura adeguata alla quota posseduta, secondo le previsioni della Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 3 maggio 1995, n. 11;
- la sottoscrizione di partecipazioni in altre Società o la costituzione di Società derivate è subordinata all'assenso dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 18, comma 43, della Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 e comunque della normativa vigente.

Articolo 19 – Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio (se nominato) viene convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o comunicazione effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni liberi prima o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per

l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e a tutti i sindaci presso il loro domicilio quale risultante dai libri sociali, ovvero anche ad altro domicilio e con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.

Anche in difetto di tale convocazione il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in teleconferenza, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni ;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le decisioni potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, comma 4, del codice civile.

La presidenza del Consiglio compete, in caso di assenza o di impedimento del presidente, al vice presidente, se nominato, e, in subordine, al consigliere più anziano di età.

Articolo 20– Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione della Società, fatta eccezione per le materie specificamente riservate ai soci.

In sede di nomina l'Assemblea può limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri - comunque con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2475, ultimo comma c.c. – ad un solo amministratore, stabilendone le modalità di esercizio, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

L'organo amministrativo può affidare a terzi speciali incarichi, fissandone l'estensione, le modalità e gli eventuali corrispettivi, nel rispetto della normativa vigente.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo, considerati gli importi comunicati da Sardegna Ricerche sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della RAS e/o nel proprio bilancio pluriennale predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di programma complessivo di azione annuale e triennale di attività e il budget economico finanziario, contenenti l'espressa indicazione del costo del personale. Il programma annuale e triennale e il budget sono trasmessi a Sardegna Ricerche, la quale effettuerà il controllo per l'approvazione o il rigetto entro 30 giorni dal ricevimento e, in ogni caso, prima della Assemblea che verrà convocata per l'approvazione entro il 20 dicembre di ogni anno.

In caso di mancata approvazione da parte di Sardegna Ricerche, l'organo amministrativo, nelle more della stessa, non potrà assumere nuovi impegni ma potrà porre in essere tutte le attività necessarie per dare attuazione a quelli assunti negli esercizi precedenti, garantendo la continuità aziendale, nonché quelle necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Società.

Il CRS4 potrà, inoltre, nel corso dell'anno, avviare nuove attività, non previste nel programma annuale e triennale e nel budget, previa autorizzazione di Sardegna Ricerche, su cui la stessa si pronuncerà entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, sulla base degli importi tempestivamente comunicati da Sardegna Ricerche, devono essere adeguate l'entità dei contributi regionali previsti nel programma annuale e pluriennale e nel budget economico-finanziario a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni del budget e del programma annuale e triennale.

L'attività di programmazione non può formare oggetto di delega.

Il programma complessivo di azione annuale di cui ai commi precedenti conterrà attività i cui risultati dovranno intendersi destinati interamente alla Regione Sardegna, in considerazione del ruolo di servizio per le politiche regionali, e non potrà prevedere attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la stessa Regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati da Sardegna Ricerche in relazione alle funzioni da esercitare quali Agenzia di Sviluppo della Ricerca, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Saranno comunque ammesse le attività economiche svolte in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, l'organo amministrativo dovrà gestire la società nei limiti ed alle condizioni previsti dal programma complessivo di azione annuale e triennale approvato da Sardegna Ricerche.

Articolo 21 – Rappresentanza legale

L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare, a tale scopo, avvocati e procuratori alle liti.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso ed eventualmente del vice presidente.

La rappresentanza spetta altresì a eventuali procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

L'organo amministrativo può conferire la firma sociale per determinati atti o categorie di atti al direttore generale ed ai dirigenti.

Articolo 22 – Compenso dell'organo amministrativo

Il compenso dell'organo amministrativo viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione.

Sono in ogni caso fatte salve le limitazioni di spesa stabilite dalla normativa in materia di compensi delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (decreto legislativo 78/2010 convertito nella legge 122/2010, art. 6 c.6) e di quelle a controllo pubblico, come previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero trattamenti di fine mandato.

Articolo 23– Organo di controllo

I soci nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., l'organo di controllo che, secondo quanto stabilito in sede di nomina, potrà essere o un collegio sindacale o un sindaco unico.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi ed il suo mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della sua carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge e viene loro affidata la revisione legale dei conti della società .

Il sindaco unico o il collegio sindacale dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge può essere nominato dall'assemblea dei soci un revisore, al quale viene affidata la revisione legale dei conti .

L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

Il compenso al componente o ai componenti dell'organo di controllo viene determinato all'atto della nomina.

Il compenso non può essere superiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione. Sono in ogni caso fatte salve le limitazioni di spesa stabilite dalla normativa in materia di compensi delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (decreto legislativo 78/2010 convertito nella legge 122/2010, art. 6 c.6) e di quelle a controllo pubblico, come previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Non possono essere corrisposti all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero trattamenti di fine mandato.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 30/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 24 – Revisore

Si applicano al revisore legale dei conti, se nominato, le norme previste in materia di Società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

Non possono essere corrisposti all'eventuale revisore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero trattamenti di fine mandato.

Articolo 25 – Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile;
- 2) le decisioni circa l'emissione di titoli di debito;
- 3) le decisioni di cui all'Articolo 2482bis, quarto comma del Codice Civile.

I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 26 – Diritto di consenso e di voto

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione.

Articolo 27 – Consultazione e consenso scritti

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 28, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, trasmesso anche tramite posta elettronica certificata.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti astenuti o contrari.

In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione. La decisione si intende adottata con il consenso favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 – Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'Assemblea :

- sullo scioglimento anticipato della Società;
- sulla proroga della durata della Società e sulla revoca dello stato di liquidazione;
- sulla nomina e la revoca dell'organo liquidatore, sul suo compenso e sui criteri di liquidazione;
- sulla proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- sull'approvazione del programma complessivo di azione annuale e pluriennale proposto dall'organo amministrativo;
- sulla costituzione di riserve e sulla destinazione degli eventuali utili a finalità scientifiche;
- sull'ammissione di nuovi soci, su proposta dell'organo amministrativo
- sull'esclusione del socio inadempiente;
- sul compenso spettante all'organo amministrativo ed ai sindaci e/o al revisore;
- sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci;
- sulle materie previste dall'Articolo 2479 quarto comma, del Codice Civile e negli altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Articolo 29 - Convocazione

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ai sensi dell'art. 2479 e 2479-bis del Codice Civile entro otto giorni.

Tuttavia, in caso di urgenza, il termine di otto giorni può essere ridotto a cinque.

E' inoltre valida la convocazione effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro i termini di cui al precedente comma.

L'Assemblea può essere tenuta sia in prima che in seconda convocazione.

I soci la cui quota di partecipazione alla Società sia pari ad almeno il dieci per cento del capitale sociale hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

In tal caso deve risultare, anche per dichiarazione del Presidente, che gli stessi sono informati della riunione e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Articolo 30 – Presidenza Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi, nell'ordine:

- dal vice presidente, se nominato;
- da persona designata dagli intervenuti.

La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento dei presenti, spetta al presidente dell'Assemblea, salvo il diritto di ciascun socio di richiedere che l'Assemblea deliberi in merito.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, anche tra estranei all'assemblea.

Articolo 31 – Deleghe

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato.

Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali.

La persona nominata può rappresentare anche più soci.

Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Articolo 32 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza delle quote di capitale presenti, qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta all'Assemblea.

Nei casi previsti dall'Articolo 2479, secondo comma, del Codice Civile, numeri 4) e 5), o che consentano comunque l'esercizio del diritto di recesso spettante ai soci ai sensi di legge o dell'atto costitutivo l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50 (cinquanta) per cento del capitale sociale.

Articolo 33 – Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni ovvero - nel caso ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile - 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società, nella sua veste di organismo pubblico di ricerca e diffusione della conoscenza, svolga anche attività economiche nei limiti stabiliti dalla vigente Disciplina comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Gli utili sono interamente reinvestiti in attività di ricerca. E' fatto espresso divieto di distribuire utili ai soci.

Articolo 34 – Finanziamenti e titoli di debito

La Società può ricevere finanziamenti e raccogliere fondi dai propri soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di Società partecipate nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti da parte dei soci, qualora effettuati in proporzione al capitale sociale sottoscritto, saranno infruttiferi di interessi.

L'Assemblea potrà comunque deliberare, anche in caso di non proporzionalità, in modo difforme.

Articolo 35 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'Articolo 2484 del Codice Civile.

La società si scioglie, inoltre, in caso di fallimento. In tal caso l'organo amministrativo deve provvedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a depositare copia autentica della stessa per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Gli effetti dello scioglimento si determinano al momento dell'iscrizione nel registro di cui sopra.

Per la liquidazione della Società si applicano le vigenti norme di legge.

Al termine delle operazioni di liquidazione il residuo attivo patrimoniale, dopo il rimborso ai soci del capitale da essi conferito, diminuito delle perdite non coperte da riserve, sarà devoluto integralmente alla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 36 – Ri4nvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Il socio dichiara che le attuali disposizioni statutarie configurano la Società come “Ente di Ricerca a carattere regionale” con una regolamentazione istituzionale che conferisce alla stessa le caratteristiche di "organismo pubblico di ricerca e diffusione della conoscenza" in possesso dei requisiti individuati dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Come previsto dall'art. 7 della l.r. 20/2015, il CRS4 fa parte del sistema regionale della ricerca e innovazione e concorre in maniera integrata all'attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione.

In ogni caso, eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza determinante sulla società non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

